

Prot. n. 9897/2022/9GARE-ACQ/ER/kc

Valmadrera, 23/05/2022

Spettabili
Società
Loro indirizzi

OGGETTO: Procedura negoziata per la riqualificazione integrale impianto di segnalazione manuale e rivelazione automatica di incendio

CIG: 92437843DF – N. GARA 8576463 – CUP G59C22000010005

Art. 1 – Premesse

Seruso è una Società per Azioni di diritto privato a capitale pubblico, autorizzata dalla Provincia di Lecco alla gestione dell'impianto di bacino per la selezione del sacco secco multimateriale, la selezione e valorizzazione commerciale dei rifiuti riciclabili provenienti da raccolte monomateriali.

Seruso Spa incaricava Silea Spa, società controllante, all'indizione di una procedura di negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione della "riqualificazione integrale impianto di segnalazione manuale e rivelazione automatica di incendio".

L'oggetto dell'appalto sono le opere di riqualificazione integrale dell'impianto di rivelazione automatica e di segnalazione manuale di incendio a servizio dello stabilimento di Seruso Spa sito in via Piave 89 a Verderio (LC), secondo le modalità meglio specificate nel capitolato speciale di appalto.

Codesta impresa è inviata a partecipare alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore Tecnico di Seruso S.p.A. Dott. Omar Sozzi.

Art. 2 – Valore stimato del servizio e durata dell'appalto

La durata dell'appalto è definita secondo le modalità indicate nel cronoprogramma.

Il valore ammonta presumibilmente ad € **140.904,52** IVA esclusa oltre oneri sicurezza pari a € 7.045,23.

Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti, pertanto potrebbero subire variazioni in aumento e/o diminuzione, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici.

Si precisa che i documenti progettuali sono scaricabili al seguente link:

https://sileavalmadrera-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katia_contardo_sileaspa_it/EvlyULnDEpNuO3MUeRWzDQBQZISKNmDg_urzQ_kbljYOA?e=iBTi9b

Art. 3 – Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Art. 4 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti a **pena di esclusione** devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 5 – Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art. 6 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'impresa singola può partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA OS30 (categoria prevalente) almeno classifica I (fino a Euro 258.000,00.=).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, secondo quanto previsto dall'art. 90 D.P.R. 207/2010.

Art. 7 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al punto 6) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Art. 8 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 9 – Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti della normativa vigente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 10 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'operatore economico deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti la categoria prevalente oggetto dell'appalto, potranno pertanto essere subappaltate le attività accessorie.

L'operatore economico dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti e la percentuale delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 11 – Documentazione a corredo dell'offerta

Tutta la documentazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica, con firma digitale.

- 1) Domanda di partecipazione – allegato 1);
- 2) Modello DGUE – allegato 2);
- 3) Modello PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016;
- 4) Offerta economica – allegato 3)

Art. 12 – Procedura telematica

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma digitale delle gare telematiche di Silea SpA (<https://sileaspa.acquistitelematici.it>), dove è possibile consultare i dettagli relativi alla presente procedura e la relativa documentazione di gara.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma dopo aver effettuato il login e la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli della gara".

Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 3 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli" nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici invitati alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate alla lettera di invito anche successivamente al suo invio.

La registrazione deve avvenire attraverso un indirizzo PEC.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Art. 13 – Documentazione amministrativa

Contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo.

Art. 14 – Documentazione Economica

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/Consorzio Ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato 3) al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Il ribasso unico percentuale da applicare all'importo a base d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

L'offerta economica deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio *Offerta economica – fase 4*.

Il concorrente può inserire nel campo *Eventuali documenti integrativi* della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

L'appalto è aggiudicato in base criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti invitati dovranno accedere all'indirizzo: <https://sileaspa.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, visualizzata la gara in Home - ultime gare pubblicate ovvero in Bandi di gara, selezionare, in dettagli, avvia la procedura di partecipazione, seguendo le istruzioni precisate nella PEC d'invito ricevuta.

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il **giorno 10/06/2022 alle ore 12:00** la documentazione richiesta.

Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare “Trasmetti e conferma la partecipazione” e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle “Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica”, allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);

- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Silea SpA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è di Silea SpA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

L'aggiudicatario dovrà costituire la polizza assicurativa secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC acquistitelematici@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 16 – Controversie

Per ogni controversia non composta amichevolmente, che dovesse insorgere tra Silea S.p.A. e l'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Lecco.

SILEA SPA
Dirigente Area Gare, Societario
Affari Legali e Regolatori
f.to (Dott.ssa Eleonora Rota)
